



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI MONTEBELLUNA

LICEO CLASSICO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO SCIENTIFICO OPZIONE BILINGUISMO • LICEO SPORTIVO
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE • LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE OPZIONE BILINGUISMO

VIA SANSOVINO 6/A - 31044 MONTEBELLUNA (TREVISO) TEL: 0423 23523 / 338 7562553 - FAX: 0423 602623
www.iisprimolevi.gov.it - email: segreteria@liceolevi.it - pec: tvis00300b@pec.istruzione.it - cod. fisc. 83005750266

Circ. N° 24/Docenti

Circ. N° 17/ATA

Montebelluna, 29 settembre 2020

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
LORO SEDI**

Oggetto: **Visite fiscali --- reperibilità, obblighi di disposizione e altre informazioni.**

Per visita fiscale si intende l'accertamento sanitario, cioè una visita medica che viene effettuata da parte di un medico dell'INPS nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

Il lavoratore dipendente statale è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, secondo le seguenti fasce di reperibilità: **ore 9,00/13,00 e 15,00/18,00 tutti i giorni della settimana, FESTIVI COMPRESI.**

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all'Inps dal medico curante. Al verificarsi dell'evento, **il dipendente è tenuto a comunicare la malattia** con fonogramma, **prima dell'inizio del proprio turno giornaliero di servizio**, all'Ufficio Personale (nel caso lo stesso non sia operativo, alla Portineria) e a recarsi immediatamente dal proprio medico curante perché rediga ed invii all'Inps in tempo reale il certificato telematico. Il codice univoco del certificato va quindi comunicato alla scuola.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo all'insorgere dell'infermità e la visita è ambulatoriale, **perde il primo giorno di malattia**; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia

Proprio in virtù dell'informazione in tempo reale, è possibile l'invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro ma anche da parte dell'Inps, nell'ambito dei controlli che l'ente può disporre a campione.

Si ricorda che **chi non è presente alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni** (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); **il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo**; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo. **La mancata presenza alla visita medica di controllo è inoltre causa di avvio d'ufficio di procedimento disciplinare.**

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all'invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria. Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decide in base ad altre serie motivazioni di escludere il lavoratore dalla visita, contrassegnerà il certificato telematico col codice E.

Con la circolare n° 106/23.09.2020, che si allega, l'INPS comunica l'attivazione sul suo portale web <https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fservizi2.inps.it%2Fservizi%2FVMCCittadino%2FPages%2FMenuCittadino.aspx&S=S&srcPortal=null&mode=null> di un servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori, della **variazione dell'indirizzo di reperibilità comunicato col certificato rilasciato dal medico curante.**

Il dipendente deve autenticarsi tramite le credenziali necessarie per l'utilizzo dei servizi telematici INPS (SPID), attraverso la sezione dedicata ai "Servizi Online", allo "Sportello al cittadino per le VMC". Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, la comunicazione e la gestione, nell'ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella riportata precedentemente nel certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

Il servizio di cui sopra non deve essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Dunque, se il dipendente malato deve assentarsi, durante le fasce di reperibilità, è giustificato solo se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l'interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie. Per giustificare l'assenza alla visita fiscale, in questi casi, **il lavoratore deve preavvertire la scuola** indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l'accesso al personale sanitario.

La norma che, a tutt'oggi, disciplina l'erogazione delle visite fiscali, anche per il personale della scuola, è l'art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, che così recita: *"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"*.

La disposizione legislativa, anche in forza dei chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, rileva un carattere obbligatorio, non solo nelle giornate lavorative che precedono o seguono le domeniche e gli altri giorni festivi, che di regola sono dedicati al riposo, ma anche in riferimento all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o di ferie concesse (parere D.F.P. del 21.11.2011).

L'Ufficio del Personale (Sig. Vincenzo Ciccone, in subordine sig.ra Assunta Accinno o altro sostituto individuato dal DSGA) **disporrà d'ufficio e senza indugio la visita fiscale in questi casi:**

- malattia che insorge di lunedì o di sabato o giorni precedenti/successivi una festività;
- periodo di malattia che comprende il lunedì o il sabato o giorni precedenti/successivi una festività;
- malattia che insorge in un giorno successivo/precedente un'assenza per congedo, permesso, aspettativa, formazione o altra causa;
- periodo di malattia che comprende un giorno successivo/precedente un'assenza per congedo, permesso, aspettativa, formazione o altra causa;
- malattia che insorge in giornata precedente/successiva un giorno libero dalle lezioni (per il personale docente) o in giornata libera per altre riduzioni (part-time, supplenti ad orario ridotto ecc.);
- periodo di malattia che comprende giorni precedenti/successivi un giorno libero dalle lezioni (per il personale docente) o un giorno libero per altre riduzioni (part-time, supplenti ad orario ridotto ecc.);

Al di fuori delle situazioni precedenti, la decisione sull'invio della visita medica di controllo sono rimesse, invece, alla valutazione discrezionale del dirigente; discrezionalità che sarà esercitata valutando la condotta del dipendente sulla base di elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personale (circ. D.F.P. n. 10 del 2011).

L'Ufficio del Personale verificherà sistematicamente gli esiti delle visite di controllo, referendo prontamente al Dirigente Scolastico i casi di mancata presenza del dipendente all'accertamento del medico fiscale.

La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale, nonché come adempimento agli obblighi di pubblicità dovuti ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/20.05.1970.

La presente informativa, anche ai fini degli adempimenti relativi alle comunicazioni ai dipendenti in capo a questa Istituzione Scolastica così come stabilito dalla normativa vigente, è pubblicata nel sito web del Liceo, sezioni "Circolari docenti" e "Circolari ATA". Detta pubblicazione soddisfa i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Ezio Toffano

Ezio Toffano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 38/1993